



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente (relatore)
Donato CENTRONE	Consigliere
Claudio GUERRINI	Consigliere
Alessandro VISCONTI	Consigliere
Caterina Angela MARRA	Referendario
Vitaliana VITALE	Referendario

Nella camera di consiglio del 5 maggio 2025

Richiesta di parere del Comune di Bordighera (IM)

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la nota trasmessa dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 24 gennaio 2025, Prot. n. 20, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 1346 dell'11 marzo 2025 con la quale viene trasmessa la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della legge n.131/2003, formulata dal Comune di Bordighera (IM);

VISTA l'ordinanza n. 14/2025 con cui è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione;

UDITO, nella suddetta camera di consiglio, il relatore Pres. Sez. Maria Teresa Polverino;

IN FATTO

Con la richiesta di parere indicata in epigrafe, il Comune di Bordighera (IM) ha sottoposto all'attenzione della Sezione il quesito concernente la *“possibilità di includere tra i beneficiari dell'incentivo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31.03.2023, n. 36 anche i dipendenti del servizio personale e finanziario che si occupano della materiale liquidazione dell'incentivo, attività intesa quale ultima fase del procedimento”*.

L'Ente evidenzia che le attività svolte dal servizio personale e ragioneria concernenti la liquidazione degli incentivi sono strettamente correlate alla procedura rientrante nell'articolo 45 del d.lgs. 36/2023 e sono divenute particolarmente complesse nel tempo, riferendosi:

- ai conteggi sul fondo delle risorse decentrate
- alla verifica limiti di spesa individuali
- alla contabilizzazione della spesa secondo le vigenti disposizioni Arconet di cui al d.lgs. n. 118/2011
- all'imputazione delle spese per gli incentivi a carico degli stanziamenti per le singole procedure.

A sostegno della richiesta, l'Ente richiama i pareri del Mit:

- *“parere del Ministero Infrastrutture n. 2504 del 21.06.2024 nel quale all'espresso quesito: "incentivi tecnici a dipendenti giuridico – amministrativi degli uffici ragioneria e personale della stazione appaltante" viene risposto "valuti la stazione appaltante anche alla luce del proprio regolamento sugli incentivi alle funzioni tecniche" deducendo di conseguenza la discrezionalità dell'ente in materia;*
- *parere del Ministero Infrastrutture n. 2916 del 26.09.2024 nel quale è stato escluso che le mansioni incentivabili siano solo quelle con una spiccata connotazione tecnica”,*

pareri successivi alla deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 196 del 21 settembre 2023 chiamata ad esprimersi se tra le attività di programmazione incentivabili rientrassero anche quelle relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari.

IN DIRITTO

Preliminarmente occorre verificare, alla luce dei consolidati orientamenti della giurisprudenza contabile in tema di pareri ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, se la richiesta presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente), sia sotto il profilo oggettivo (attinenza dei quesiti, prospettati in maniera generale e astratta, alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge).

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile, essendo stata presentata dal Sindaco del Comune di Bordighera (IM) attraverso il Consiglio delle Autonomie.

Anche per ciò che concerne il profilo oggettivo, la valutazione relativa all'ammissibilità ha esito positivo, rientrando la richiesta formulata nell'accezione di contabilità pubblica rilevante con riferimento alle richieste di parere, delineata nelle deliberazioni delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/2010 e della Sezione delle autonomie nn. 17/SEZAUT/2020/QMIG, 14/SEZAUT/2022/QMIG, 9/SEZAUT/2022/QMIG e 5/SEZAUT/2022/QMIG, i cui indirizzi interpretativi si intendono qui richiamati; inoltre, il quesito è connotato dai requisiti di generalità e astrattezza, necessari ai fini dell'ammissibilità.

Riguardo al merito, la Sezione osserva che l'istituto degli incentivi alle funzioni tecniche, che costituisce una deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, è disciplinato dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", come corretto e integrato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La prima e più significativa novità del decreto correttivo (art. 16) è quella di aver sostituito, all'art. 45 del Codice, la parola "dipendenti" con la parola "personale" ed anche "propri dipendenti" con "proprio personale" e di aver eliminato l'ultimo periodo del sesto comma: «Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale».

Nell'ambito dei destinatari degli incentivi sono quindi comprese anche le figure dirigenziali - che sono "personale proprio" dell'Ente - vista l'abrogazione della disposizione che ne disponeva esplicitamente l'esclusione da detto ambito.

Pertanto, viene introdotta una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti che consente di estendere agli stessi la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione dell'incentivo, il decreto correttivo ha integrato l'allegato I.13, inserendo nell'elenco dettagliato e tassativo di attività tecniche incentivabili anche il «coordinamento dei flussi informativi», e dunque il personale che svolge detti compiti.

Le novità apportate dal decreto correttivo rispetto all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione degli incentivi non modificano la finalità della norma che resta quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

Le integrazioni richiamate, altresì, non modificano il perimetro delle funzioni incentivabili in cui continuano ad essere comprese solo quelle che si estrinsecano in attività concernenti direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, restando escluse le attività finanziarie, come evidenziato nel parere n. 196/2023/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana, da cui questa Sezione non ritiene di discostarsi.

Il Comune istante richiama il parere Ministero delle infrastrutture n. 2504 del 21 giugno 2024 nel quale è scritto letteralmente che *"Nell'ambito dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivo sono da ricomprendere tutti coloro che svolgono attività direttamente connesse all'intervento. Tanto premesso, in risposta al primo quesito, valuti la s.a. anche alla luce del proprio regolamento sugli incentivi alle funzioni tecniche"* ed il parere n. 2916 del 26 settembre 2024 che testualmente reca: *"L'elenco delle attività incentivabili è indicato nell'allegato I.10 al Codice; si vedano, p.e., la "collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)" e la "predisposizione dei documenti di gara"*.

Al riguardo, la Sezione osserva che il contenuto dei pareri citati, razionalmente in linea con l'interpretazione letterale oltreché sistematico-ordinamentale delle disposizioni dell'istituto in esame, conduce a ritenere che il riferimento ivi recato sia alle sole funzioni tecniche ossia alle *"attività direttamente connesse all'intervento"* e che la collaborazione incentivabile sia quella da prestare in ausilio al responsabile unico del progetto in relazione alla *"gestione tecnico-amministrativa dell'intervento"*, e che il rinvio alla discrezionalità della stazione appaltante, che volesse adottare un proprio regolamento sugli incentivi alle funzioni tecniche, sia da intendere riferito alla possibilità di meglio precisare le attività connotate da natura tecnica ossia da una applicazione di conoscenze strumentali e abilità per realizzare un obiettivo specifico che, nel caso concreto, è costituito dalla procedura di affidamento ed esecuzione dei lavori.

Esulano, pertanto, dall'ambito delle funzioni tecniche le attività amministrative che, sebbene complesse come quelle evidenziate dal Comune istante, presiedono alla liquidazione dell'incentivo, che costituisce la fase di natura contabile e finanziaria che conclude l'intero procedimento senza esserne parte costitutiva.

Per quanto precede, la Sezione non ritiene sia possibile includere tra i beneficiari dell'incentivo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, modificato ed integrato dall'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, anche i dipendenti del servizio personale e finanziario che si occupano della materiale liquidazione dell'incentivo, attività intesa quale fase ultima ma non costitutiva del procedimento.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Liguria - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Bordighera (IM) con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria al Sindaco del Comune di Bordighera (IM).

Così deciso in Genova, nella Camera di consiglio del 5 maggio 2025.

Il presidente relatore
Maria Teresa Polverino